



FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Regolamento Organico

Delibera del Consiglio Federale
aggiornato al 27/11/2011

SOMMARIO

Capitolo I - Le Società sportive.....	4
Art. 1 - Compagnie.....	4
Art. 2 - Anno Federale.....	4
Art. 3 - Ammissione.....	4
Art. 4 - Riaffiliazione.....	5
Art. 5 - Quote Federali annuali.....	5
Art. 6 - Modalità di affiliazione alla Federazione.....	5
Art. 7 - Denominazione delle Compagnie.....	9
Art. 8 - Modifica della denominazione sociale.....	9
Art. 9 - Recesso dalla Federazione.....	9
Capitolo II - Gli Arcieri tesserati.....	10
Art. 10 - Requisiti generali.....	10
Art. 11 - Classi (Delibera 13/2005).....	10
Art. 12 - Tesseramento.....	11
Art. 13 - Doveri degli Arcieri.....	11
Art. 14 - Diritti degli Arcieri (Delibera 12/06).....	12
Art. 15 - Porto e trasporto dell'arco.....	12
Art. 16 - Trasferimento di Compagnia.....	13
Art. 17 - Abilitazione medico sportiva.....	14
Art. 18 - Fiarc Pass.....	14
Art. 19 - Tessera Associativa Promozionale (Delibera 12/06).....	14
Art. 20 - Dirigenti Federali.....	15
Art. 21 - Dirigenti Sociali.....	15
Art. 22 - Istruttori Federali.....	15
Art. 23 - Capicaccia.....	15
Art. 24 - Capisquadra.....	15
Art. 25 - Doveri.....	15
Art. 26 - Tessere personali.....	16
Capitolo III - L'Assemblea Nazionale.....	16
Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale.....	16
Art. 28 - Rappresentanza in Assemblea.....	17
Art. 29 - Votazioni in Assemblea.....	17
Art. 30 - Ordine del Giorno e suo svolgimento.....	18
Art. 31 - Candidatura ed elezione degli Organi Federali.....	18
Art. 32 - Verbale dell'Assemblea.....	19
Capitolo IV - Gli Organi Federali.....	19
Art. 33 - Il Presidente.....	19
Art. 34 - Il Consiglio Federale.....	19



Art. 35 - L'Esecutivo.....	21
Art. 36 - Il Segretario Generale.....	21
Art. 37 - Il Collegio dei Probiviri.....	21
Art. 38 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	22
Art. 39 - Le Commissioni Federali.....	22
Art. 40 - La Commissione Nazionale Regolamenti.....	23
Art. 41 - I Comitati Regionali.....	24
Art. 42 - La Consulta Nazionale.....	31
Art. 43 - Rimborso delle spese.....	31



REGOLAMENTO ORGANICO

Capitolo I - Le Società sportive

Art. 1 - Compagnie

- a) Le Società sportive arcieristiche, denominate dallo Statuto Federale Compagnie, che intendono affiliarsi alla FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, devono ottemperare a quanto previsto dagli Art. 2, 3 e 4 dello Statuto Federale.
- b) Sono membri della FIARC esclusivamente le Compagnie regolarmente affiliate e da essa dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- c) Le Compagnie devono essere società sportive composte da almeno 5 soci effettivi maggiorenni, regolarmente costituite, disciplinate da uno Statuto Sociale e amministrate da un organo democraticamente eletto, composto da arcieri regolarmente iscritti alla FIARC, esenti da radiazioni o provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali.
- d) Possono affiliarsi alla FIARC le Compagnie operanti sul territorio italiano. Le Compagnie operanti sul territorio della Svizzera Italiana possono affiliarsi alla FIARC e vengono annesse al territorio della Regione Lombardia, acquisendo così tutti i diritti ed i doveri delle Compagnie Lombarde.
- e) La Compagnia della Repubblica di San Marino è ammessa alla FIARC con le modalità indicate nell'accordo stipulato tra FIARC e FSTARCO.

Art. 2 - Anno Federale

L'Anno Federale inizia il primo Gennaio di ogni anno e termina il trentuno Dicembre dello stesso anno.

Art. 3 - Ammissione

Le nuove Società Sportive che si costituiscono durante l'anno Federale possono chiedere l'affiliazione alla FIARC richiedendo la documentazione e la modulistica alla Segreteria Generale e inoltrando la domanda al Comitato Regionale di competenza. Il Comitato Regionale dovrà accertare, entro 30 giorni dalla richiesta, se la nuova Società abbia o meno i requisiti previsti dallo Statuto Federale ottemperando a quanto previsto dall'Art. 1 del presente Regolamento Organico. Entro 15 giorni dall'accertamento il Comitato Regionale di competenza rilascerà il Nulla Osta e lo trasmetterà alla Segreteria Generale. L'eventuale negazione del Nulla Osta da parte del Comita-



to Regionale, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata direttamente alla Società ed in copia alla Segreteria Generale.

Il tesseramento degli arcieri e la copertura assicurativa avranno efficacia dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Federale, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del Nulla Osta da parte del Comitato Regionale. L'eventuale mancata accettazione da parte del Consiglio Federale, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata direttamente alla Società ed in copia al Comitato Regionale. L'ammissione sarà resa effettiva con apposita comunicazione da parte della Segreteria Generale.

Le Compagnie possono essere affiliate anche ad altre associazioni di tiro con l'arco.

Art. 4 - Riaffiliazione

Le Compagnie dovranno comunicare la loro riaffiliazione alla FIARC entro il 15 novembre di ogni anno.

Dopo tale data dovrà essere corrisposta un'indennità di mora fissata annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 5 - Quote Federali annuali

Il Consiglio Federale, in base al Bilancio di Gestione, fisserà annualmente le quote di affiliazione per le Compagnie e per i singoli arcieri.

Le quote di affiliazione per le Compagnie sono così differenziate:

- a) **Tipo A:** Compagnie formate da 5 a 9 soci.
- b) **Tipo B:** Compagnie formate da 10 o più soci che hanno organizzato almeno una gara di Campionato Regionale nell'anno federale precedente l'anno di iscrizione.
- c) **Tipo C:** Compagnie formate da 10 o più soci.
- d) **Tipo D:** Compagnie che non rispettano il requisito previsto all'articolo 6, lettera d), punto 7 (numero minimo di capisquadra tesserati).

Tutte le regioni italiane nelle quali non è presente alcuna Compagnia FIARC, potranno usufruire di uno sconto del 50% su tutte le quote federali, sia di Compagnia che individuali, per la durata di tre anni a partire dall'anno di iscrizione della prima Compagnia.

Una volta raggiunti i requisiti, la Regione potrà fare richiesta per la costituzione di un Comitato Regionale, che sarà valutata dal Consiglio Federale. Fino a quel momento le Compagnie faranno riferimento alla Segreteria Generale.

Art. 6 - Modalità di affiliazione alla Federazione

Premesso che, per il singolo arciere, è possibile affiliarsi alla FIARC solo attraverso una Compagnia, di seguito si elencano le procedure per ottenere l'affiliazione alla



Federazione ed alle quali è importante attenersi affinché non si creino ostacoli al rilascio delle tessere ed al perfezionamento delle pratiche.

a) Come si costituisce una Compagnia

- 1) Redigere un atto costitutivo della nuova Società sportiva con almeno 5 soci maggiorenni.
- 2) Redigere uno statuto da cui risultino chiaramente le finalità, i poteri dell'Assemblea, del Presidente maggiorenni e quelli del Consiglio Direttivo, costituito da soli soci maggiorenni (vedere facsimile federale).
- 3) Redigere un verbale dell'Assemblea dei soci da cui risulti l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
- 4) Richiedere il Nulla Osta al Comitato Regionale di competenza.

b) Come affiliare una Compagnia (Prima affiliazione)

- 1) Compilare il "Modulo affiliazione Compagnie" in ogni sua parte.
- 2) Allegare una copia dell'Atto Costitutivo della Compagnia.
- 3) Allegare una copia dello Statuto della Compagnia.
- 4) Allegare una copia del verbale delle elezioni del Consiglio Direttivo.
- 5) Allegare copia della ricevuta del pagamento delle quote federali annuali per l'iscrizione della Compagnia e dei Soci.
- 6) Allegare i "Moduli di affiliazione individuale", compilati e sottoscritti in ogni loro parte, per ogni arciera della Compagnia.
- 7) Compilare ed allegare il "Modulo riepilogativo tesseramenti" con i nominativi dei soci, con dichiarazione da parte del Presidente della Compagnia di essere in possesso del "certificato medico di sana e robusta costituzione per uso non agonistico" rilasciato dal medico curante, per tutti gli arcieri iscritti. Il Presidente dichiara inoltre che tutti gli iscritti sono in possesso del tesserino Educard e che sono in possesso dei requisiti indicati sullo stesso.
- 8) Le domande di prima affiliazione possono essere presentate in ogni periodo dell'anno.
- 9) Tutta la documentazione di cui sopra deve essere inviata alla Segreteria Generale. Il Nulla Osta sarà trasmesso direttamente dal Comitato Regionale alla Segreteria Generale.

c) Come riaffiliare una Compagnia

- 1) La riaffiliazione può avere luogo se non vi sia stata alcuna interruzione superiore ad un anno federale e se la Compagnia è in regola con ogni debito pregresso.
- 2) Compilare il "Modulo affiliazione Compagnie" in ogni sua parte.



- 3) Allegare copia della ricevuta del pagamento delle quote federali annuali per l'iscrizione della Compagnia e dei Soci.
- 4) Allegare i "Moduli di affiliazione individuale", compilati e sottoscritti in ogni loro parte, solo per i nuovi soci.
- 5) Compilare ed allegare il "Modulo riepilogativo tesseramenti" con i nominativi dei soci (vecchi e nuovi), con dichiarazione da parte del Presidente della Compagnia di essere in possesso del "certificato medico di sana e robusta costituzione per uso non agonistico" rilasciato dal medico curante, per tutti gli arcieri iscritti. Il Presidente dichiara inoltre che tutti gli arcieri iscritti per la prima volta e che confermano un tesseramento provvisorio sono in possesso del tesserino Educard e che sono in possesso dei requisiti indicati sullo stesso.
- 6) Le domande di riaffiliazione devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno. Trascorso tale termine le quote federali della Compagnia e dei Soci dovranno essere maggiorate dell'indennità di mora.
- 7) Tutta la documentazione di cui sopra deve essere inviata alla Segreteria Generale.

d) Doveri delle Compagnie

Le Compagnie si impegnano, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali.

In particolare le Compagnie sono tenute a:

- 1) Garantire che tutti i propri Soci vengano informati sui Regolamenti Federali e sul corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento delle manifestazioni arcieristiche.
- 2) Contribuire alla divulgazione del tiro con l'arco secondo le indicazioni emanate dalla FIARC.
- 3) Organizzare e gestire corsi di tiro con l'arco esclusivamente tramite Istruttori Federali.
- 4) Organizzare gare di Calendario Federale esclusivamente se si ha tra i propri iscritti almeno un Capocaccia iscritto all'Albo Federale.
- 5) Inviare alla Segreteria Generale una copia dello Statuto della Compagnia qualora vi siano state effettuate modifiche in seguito ad Assemblea Straordinaria. L'adempimento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla modifica.
- 6) Inviare alla Segreteria Generale qualsiasi variazione del Presidente e del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla modifica.
- 7) Avere un Caposquadra ogni 15 iscritti, arrotondati per eccesso. Le Compagnie di nuova costituzione hanno due anni federali dalla data di prima iscrizione per regolarizzare la propria posizione, rispetto alla normativa. Le



Compagnie non in regola con il presente requisito sono tenute al pagamento di una quota di affiliazione differenziata rispetto a quella delle altre compagnie.

- 8) Assicurare ai propri soci la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva incentivandone la partecipazione, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle attività federali di tiro con l'arco.
- 9) Conservare nei propri schedari le certificazioni mediche di ogni tesserato.
- 10) Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali e, secondo quanto disposto dall'Art. 10 dello Statuto Federale, astenersi dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla FIARC. In particolare le Compagnie ed i loro Dirigenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche e censure contro gli Organi Federali che risultino lesivi dell'onore e del prestigio degli Organi Federali stessi e della Federazione.
- 11) Presentare i loro reclami e ricorsi solamente nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
- 12) Mettere a disposizione della Federazione i tesserati che fossero necessari per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.
- 13) Notificare ai propri soci, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico, e farle osservare.
- 14) Segnalare alle autorità di P.S. ed a quante altre preposte, la data e l'ora di effettivo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle Compagnie stesse.
- 15) Assumersi la responsabilità delle espressioni verbali o scritte e degli atti compiuti dai loro Dirigenti e tesserati, quando tali espressioni o atti si siano pubblicamente manifestati a nome della Società.

e) Diritti delle Compagnie

Le Compagnie hanno diritto a:

- 1) Partecipare alle Assemblee secondo le norme Federali.
- 2) Partecipare alle attività sportive Federali regionali, nazionali e internazionali secondo la normativa vigente.
- 3) Organizzare manifestazioni sportive di tiro con l'arco secondo le normative Federali.
- 4) Fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposte dalla FIARC.
- 5) Una copertura assicurativa per responsabilità civile, con il massimale previsto dalla polizza R.C. stipulata dalla FIARC, per ogni sinistro durante l'organizzazione di gare, manifestazioni sportive e corsi di tiro con l'arco.



Art. 7 - Denominazione delle Compagnie

Ogni Compagnia è identificata da un codice alfanumerico di sei caratteri e da una denominazione di fantasia. I primi due caratteri del codice sono numerici e identificano la regione di appartenenza, secondo lo schema più avanti riportato. Gli altri quattro caratteri sono scelti dalla Compagnia assieme alla denominazione.

Il codice e la denominazione previsti dal proprio Statuto Sociale saranno riconosciuti anche dalla Federazione, salvo espliciti casi di omonimia. In tal caso sarà riconosciuta valida la denominazione della Compagnia che per prima ha depositato lo Statuto. I codici identificativi delle Regioni sono i seguenti:

- 01 - Piemonte
- 02 - Valle d'Aosta
- 03 - Liguria
- 04 - Lombardia
- 05 - Trentino-Alto Adige
- 06 - Veneto
- 07 - Friuli-Venezia Giulia
- 08 - Emilia-Romagna
- 09 - Toscana
- 10 - Marche
- 11 - Umbria
- 12 - Lazio
- 13 - Abruzzo
- 14 - Campania
- 15 - Puglia
- 16 - Basilicata
- 17 - Calabria
- 18 - Sicilia
- 19 - Sardegna
- 20 - Molise
- 21 - Repubblica di San Marino

Art. 8 - Modifica della denominazione sociale

Una Compagnia che decida di modificare il proprio codice o la propria denominazione sociale dovrà chiedere la necessaria approvazione al Comitato Regionale di competenza che trasmetterà il Nulla Osta entro 30 giorni al Consiglio Federale per la delibera definitiva.

Art. 9 - Recesso dalla Federazione

Una Compagnia cessa di far parte della Federazione secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, Art. 7 e cioè:

- a) Per recesso o scioglimento volontari deliberati a norma del proprio Statuto.



- b) Per mancata riaffiliazione nei termini previsti dalle norme federali.
- c) Per radiazione deliberata a seguito di contravvenzione agli obblighi previsti dallo Statuto o dai Regolamenti Federali.

Alla Compagnia inadempiente verranno comunicate a cura del Presidente della Federazione le irregolarità riscontrate. Trascorsi tre mesi dalla notifica la Compagnia verrà esclusa se non avrà provveduto a regolarizzare la sua posizione.

L'esclusione o il recesso di una Compagnia non prescrivono le obbligazioni in corso con la Federazione, che dovranno comunque essere soddisfatte.

Capitolo II - Gli Arcieri tesserati

Art. 10 - Requisiti generali

Possono tesserarsi alla FIARC persone di ambo i sessi, di nazionalità italiana, immuni da provvedimenti di radiazione.

Possono tesserarsi alla FIARC persone di ambo i sessi, di nazionalità Svizzera, purché residenti nella Svizzera Italiana, iscritti ad una Compagnia che operi sul territorio della Svizzera Italiana e che soddisfi le condizioni di cui all'Art. 1 del presente Regolamento Organico.

Possono tesserarsi alla FIARC persone di ambo i sessi, appartenenti alla Compagnia della Repubblica di San Marino, con le modalità indicate nell'accordo stipulato tra FIARC e FSTARCO.

Possono tesserarsi alla FIARC persone d'ambo i sessi, di nazionalità non italiana, purché soddisfino una delle seguenti condizioni:

- a) Essere residenti in Italia da almeno 12 mesi.
- b) Avere il Nulla Osta da parte della Federazione di provenienza, ove già tesserati.

Il tesseramento è annuale ed ogni rinnovo è richiesto dalla Compagnia di appartenenza sotto la propria responsabilità.

Il Consiglio Federale, in base al Bilancio di Gestione, fisserà annualmente le quote di affiliazione per i singoli arcieri, differenziate in base alla Classi d'età di cui al successivo Art. 11. Per la prima affiliazione la Classe di appartenenza è determinata dalla data di sottoscrizione.

Art. 11 - Classi (Delibera 13/2005)

La FIARC riconosce le seguenti Classi, suddivise in Maschile e Femminile, in relazione all'età dell'arciere:

- a) **Cuccioli**: dal compimento dei 7 anni fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie il 13° anno di età.



- b) **Scout**: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 13 anni fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie il 18° anno di età.
- c) **Cacciatori**: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 18 anni in poi.
- d) **Seniores**: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 55 anni in poi.

Art. 12 - Tesseramento

- a. Per poter svolgere le attività federali gli arcieri devono essere muniti del Fiarc Pass valido per l'anno in corso rilasciato su richiesta di una Compagnia secondo le modalità di cui all'Art. 6. Il primo tesseramento è a carattere promozionale, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e dà diritto a quanto previsto all'articolo 14, ad esclusione di quanto previsto alle lettere c) e d).
- b. Con il tesseramento l'arciere si impegna a rispettare lo Statuto Federale, i Regolamenti Federali, lo Statuto ed i Regolamenti della Compagnia di appartenenza e le norme che li integrano.
- c. Dopo il 15 novembre di ogni anno non saranno accettate domande di rinnovo di tesseramento se non accompagnate dall'indennità di mora fissata annualmente dal Consiglio Federale.
- d. Gli arcieri che si riaffiliano alla Fiarc dopo un periodo di inattività non superiore ai tre anni, possono entrare in possesso del Fiarc Pass di colore rosso recuperando il vecchio numero di tessera. Qualora avessero ottenuto in precedenza eventuali abilitazioni (Istruttore, Caposquadra o Capocaccia), potranno richiedere l'iscrizione ai rispettivi albi secondo le modalità stabilite nei Regolamenti di settore.
- e. Il primo tesseramento ha luogo con l'emissione del Fiarc Pass di colore verde con scadenza il 31 dicembre. L'arciere con il Fiarc Pass verde può partecipare alle gare regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Tecnico.
- f. Si può essere membri di più Compagnie affiliate alla FIARC ma il tesseramento federale deve essere sottoscritto per una sola Compagnia.
- g. Il Consiglio Federale, in base al Bilancio di Gestione, fisserà annualmente le quote di affiliazione, che possono essere differenziate per Classi d'età, e l'importo del primo tesseramento promozionale.

Art. 13 - Doveri degli Arcieri

Col tesseramento alla FIARC, i tesserati assumono gli obblighi previsti dallo Statuto Federale, dal presente Regolamento Organico e dagli altri atti e provvedimenti legittimamente deliberati, divulgati ed eseguiti dai competenti organi federali.

In particolare, i tesserati assumono l'obbligo di:

- a) rispettare pienamente gli Organi e i Dirigenti Federali, i Capicaccia e le loro decisioni, le Compagnie affiliate, i loro Dirigenti e gli altri tesserati, nonché il pubblico presente alle manifestazioni sportive;
- b) accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta dai competenti Organi Federali, astenendosi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto Federale, da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare



l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla Federazione. Essi non possono avvalersi della stampa o dei mezzi di informazione pubblica per muovere critiche o censure che siano lesive dell'onore e del prestigio degli Organi Federali, delle persone che li rappresentano e compongono, dei Capicaccia e di ogni titolare di incarico o ruolo federale, per l'attività svolta in quanto tali;

- c) accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dai Capicaccia in funzione durante le manifestazioni sportive. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e, comunque, sempre in forma disciplinata e corretta;
- d) collaborare all'attività istituzionale della Federazione, astenendosi da ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, sia volta a pregiudicare od ostacolare l'attività federale, anche favorendo iniziative o comportamenti di terzi chiaramente in contrasto con gli obiettivi federali.

I tesserati che siano eletti o nominati ad incarichi federali o a ruoli previsti dallo Statuto o dai Regolamenti Federali e che li portino a rappresentare, in modo diretto o indiretto, per singoli atti o in modo più organico, la FIARC e la sua immagine pubblica nei confronti dei terzi, compresi i Capicaccia e gli Istruttori, devono tempestivamente rassegnare le dimissioni da – e, comunque, abbandonare gli – incarichi dirigenziali ricoperti in altre federazioni e realtà associative o enti giuridici che svolgano attività arcieristica, o collegata al mondo arcieristico, in contrasto o in manifesta concorrenza con la FIARC. In caso di dubbio, il tesserato deve senza indugio sottoporre la propria situazione, anche preventivamente, al Consiglio Federale che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta del tesserato o dal successivo termine fissato dal Consiglio Federale per integrare le informazioni fornite per l'assunzione della relativa decisione.

La violazione dei doveri di cui al presente articolo e, in relazione alle incompatibilità di cui al comma precedente, l'omesso abbandono delle cariche incompatibili, la non tempestiva e adeguata informativa al Consiglio Federale, la non pronta ottemperanza alle legittime determinazioni del Consiglio Federale medesimo, costituiscono comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e sanzionabili, se del caso, anche quali violazioni dei principi di lealtà sportiva.

Art. 14 - Diritti degli Arcieri (Delibera 12/06)

Il tesseramento federale da diritto a:

- a. Prendere parte alle manifestazioni sportive del Calendario Federale Nazionale e Regionale nonché alle manifestazioni organizzate dall'IFAA (International Field Archery Association), a cui la FIARC è affiliata, secondo quanto previsto dall'Art. 18 e dal Regolamento Tecnico.
- b. Prendere parte alle attività venatorie organizzate dalla FIARC in Italia ed all'estero, purché in possesso dei requisiti di legge.
- c. L'abbonamento annuale alla rivista "Arco", edita dalla casa editrice Greentime.
- d. Ricevere periodicamente il Notiziario Federale.



- e. Una copertura assicurativa per responsabilità civile, con il massimale previsto dalla polizza R.C. stipulata dalla FIARC, per ogni sinistro causato nell'esercizio del tiro con l'arco, sia in gara che in allenamento, anche durante l'attività venatoria, 24 ore su 24, in ogni parte del mondo. E' escluso qualsiasi tipo di infortunio.
- f. Una copertura assicurativa per i Capisquadra per la responsabilità civile a loro derivata nella qualità di responsabili della squadra.
- g. Una copertura assicurativa per i Capicaccia per la responsabilità civile a loro derivata nella qualità di arbitri di gara.
- h. Una copertura assicurativa per gli Istruttori abilitati dalla FIARC per la responsabilità civile derivante loro dall'opera che svolgono nell'esercizio dell'insegnamento del tiro con l'arco.

Art. 15 - Porto e trasporto dell'arco

Con l'iscrizione ad una Compagnia affiliata alla FIARC si riceve il tesserino federale sul quale è scritto: "Il titolare della presente tessera è regolarmente iscritto alla FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, per l'anno a fianco indicato. A norma della Legge N. 110 del 18/04/75 il titolare è pertanto legittimato al trasporto dei propri attrezzi sportivi (archi e frecce) al di fuori della propria abitazione, per recarsi nei luoghi adibiti ad allenamento di tiro con l'arco, nonché nei luoghi ove si svolgono raduni e competizioni sportive di tiro con l'arco".

L'arco non è un'arma, bensì un'arma impropria e, come tale, è di libera vendita ma deve essere utilizzata secondo determinati criteri perché non diventi arma propria. Il tiro con l'arco non è infatti uno sport praticabile in ogni luogo, ma solo in strutture adeguate e conformi a determinate norme di sicurezza come, ad esempio, una recinzione che impedisca l'accesso al pubblico ed appropriate strutture atte ad impedire che le frecce possano arrecare danni a persone o a cose.

Questo nel caso di strutture fisse per l'allenamento, come possono essere i campi delle Compagnie. Nel caso di manifestazioni e gare di tiro con l'arco la zona deve essere delimitata con un'adeguata tabellazione e tutti i sentieri d'accesso alla zona di tiro devono essere sbarrati e tabellati. Naturalmente occorre avere l'autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza.

Ogni arciere deve essere a conoscenza che:

- a) L'arco e tutti i suoi accessori sono di libera vendita nei negozi specializzati.
- b) L'arco può essere tranquillamente tenuto in casa senza nessun obbligo di denuncia alle autorità e può essere liberamente trasportato in macchina purché chiuso nella sua custodia e solo per recarsi ad una attività autorizzata di tiro con l'arco. Si può anche trasportare l'arco su un mezzo pubblico, purché sia sempre chiuso in una custodia e non possa in alcun modo arrecare danno a persone o cose.
- c) Non si può tirare con l'arco in luoghi aperti al pubblico, al di fuori di manifestazioni autorizzate o luoghi di allenamento conformi alle norme di sicurezza. Questo significa che si può tirare nel giardino di casa, se adeguatamente protetto, ma



non si può assolutamente tirare né ai giardini pubblici né in un bosco su una collina isolata.

- d) L'arco può essere utilizzato per la caccia, seguendo le normative delle leggi nazionali, regionali e provinciali. In ogni caso occorre conseguire la licenza di caccia ed il porto d'armi. Essere sorpresi da una guardia venatoria con arco e frecce al di fuori delle strutture autorizzate al tiro con l'arco, può dar luogo ad una denuncia per atteggiamento venatorio ed al sequestro dell'arco.
- e) Non dimenticare mai la tessera federale quando si utilizza l'arco: è l'unico documento che ne giustifica il porto ed il trasporto.
- f) Nel caso ci si debba recare all'estero, per gare internazionali o per turismo, occorre farsi rilasciare l'apposita dichiarazione da parte della Segreteria Generale.

Art. 16 - Trasferimento di Compagnia

Un arciero può trasferirsi in un'altra Compagnia in qualsiasi momento dell'anno federale.

La Compagnia di provenienza dovrà rilasciare un Nulla Osta in cui risulti l'assenza di pendenze a suo carico.

Nel caso di diniego del Nulla Osta l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato Regionale di provenienza il quale, ricorrendo gravi e giustificati motivi, può autorizzare il trasferimento.

La nuova Compagnia dovrà trasmettere alla Segreteria Generale i seguenti documenti:

- a) Il Nulla Osta della precedente Compagnia.
- b) Il modulo individuale con i dati personali.
- c) L'apposito modulo riepilogativo.

Art. 17 - Abilitazione medico sportiva

Tutti gli arcieri, per praticare l'attività del tiro con l'arco, al momento della prima iscrizione o del rinnovo ad una Compagnia, devono presentare un "certificato di sana e robusta costituzione per uso non agonistico". Tale certificato viene rilasciato dal medico curante ed ha la durata di un anno dalla data del rilascio.

Il Presidente della Compagnia si impegna a non permettere la partecipazione a nessuna attività di tiro con l'arco, nemmeno nel campo di allenamento, agli arcieri che siano sprovvisti della certificazione medica o che abbiano la certificazione scaduta. All'atto del tesseramento federale o dell'iscrizione di arcieri a gare di tiro con l'arco, il Presidente della Compagnia dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle certificazioni mediche prescritte.

Il certificato medico deve essere custodito per tutta la sua validità dalla Compagnia.

Art. 18 - Fiarc Pass

1. Il Fiarc Pass è il documento rilasciato dalla FIARC ai propri tesserati, con il quale è consentita la partecipazione alle attività sportive previste all'articolo 5 del Regolamento Tecnico e all'articolo 14 del Regolamento Organico, salvo deroghe ammesse



dagli stessi Regolamenti. Esso attesta il pagamento della quota federale e assicurativa, nonché il possesso da parte del Presidente di Compagnia del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

2. Il Fiarc Pass del primo anno di tesseramento FIARC è caratterizzato dal colore verde ed è obbligatorio per gli allievi che frequentano la scuola di tiro presso una Compagnia. Il Fiarc Pass verde ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di emissione. Il Presidente di Compagnia, nel richiedere il rinnovo del tesseramento FIARC, certifica che l'arciere ha ottenuto da un Istruttore Federale l'attestato della sua preparazione arcieristica.

3. Il Fiarc Pass, rilasciato dalla Federazione con il rinnovo del tesseramento, è caratterizzato dal colore rosso.

Art. 19 - Tessera Associativa Promozionale (Delibera 12/06)

La Tessera Associativa Promozionale viene concessa in occasione di manifestazioni fieristiche, folcloristiche, ecc. o per particolari campagne promozionali, concordate con operatori commerciali.

Essa comporta l'iscrizione ad una Compagnia virtuale con sigla 00PROM e non permette l'accesso alle attività sportive federali.

L'importo della quota, deciso annualmente dal Consiglio Federale, è ridotto e comprende l'assicurazione RC per eventuali attività che l'arciere può svolgere al di fuori dei circuiti federali, nonché l'abbonamento alla rivista "Arco".

L'affiliazione Promozionale ha validità per l'anno federale in corso e non è rinnovabile se non tramite una Compagnia, come affiliazione effettiva.

Una eventuale affiliazione effettiva nel corso dell'anno federale NON comporta il conguaglio della quota federale.

Art. 20 - Dirigenti Federali

Sono Dirigenti Federali i tesserati che ricoprono cariche federali elettive, inerenti all'attività nazionale o regionale della Federazione.

Art. 21 - Dirigenti Sociali

Sono Dirigenti Sociali il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo di ogni Compagnia affiliata.

I Dirigenti Sociali devono essere tesserati FIARC ed essere soci della Compagnia.

Art. 22 - Istruttori Federali

Sono Istruttori Federali gli arcieri tesserati che hanno acquisito tale titolo ai sensi del Regolamento Istruttori Federali, che ne stabilisce l'inquadramento e l'attività. Il titolo non dà diritto a retribuzione da parte della FIARC.

E' istituito l'Albo Federale degli Istruttori al quale viene iscritto chi acquisisce il titolo richiesto e dal quale gli interessati possono, mediante richiesta scritta indirizzata alla FIARC, chiederne la cancellazione, perdendo i titoli ed i diritti acquisiti.



Art. 23 - Capicaccia

Sono Capicaccia gli arcieri tesserati che hanno acquisito tale titolo ai sensi del Regolamento dei Capicaccia e Capisquadra, che ne stabilisce l'inquadramento e l'attività. Il titolo non dà diritto a retribuzione da parte della FIARC.

E' istituito l'Albo Federale dei Capicaccia al quale viene iscritto chi acquisisce il titolo richiesto e dal quale gli interessati possono, mediante richiesta scritta indirizzata alla FIARC, chiederne la cancellazione, perdendo i titoli ed i diritti acquisiti.

Art. 24 - Capisquadra

Sono Capisquadra gli arcieri tesserati che hanno acquisito tale titolo ai sensi del Regolamento dei Capicaccia e Capisquadra, che ne stabilisce l'inquadramento e l'attività. Il titolo non dà diritto a retribuzione da parte della FIARC.

E' istituito l'Albo Federale dei Capisquadra al quale viene iscritto chi acquisisce il titolo richiesto e dal quale gli interessati possono, mediante richiesta scritta indirizzata alla FIARC, chiederne la cancellazione, perdendo i titoli ed i diritti acquisiti.

Art. 25 - Doveri

I Dirigenti Federali e Sociali, gli Istruttori Federali, i Capicaccia ed i Capisquadra sono tenuti ad osservare tanto sul campo di gara che fuori, nei reciproci rapporti, forme corrette e cortesi. Essi devono accettare, eseguire e far rispettare le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali e dai colleghi investiti di autorità superiore o dai Capicaccia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive. Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali.

Art. 26 - Tessere personali

Tutti i Dirigenti Federali, gli Istruttori Federali e i Capicaccia hanno diritto ad una tessera personale rilasciata dalla FIARC.

Capitolo III - L'Assemblea Nazionale

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale

- a) Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente Federale, su deliberazione del Consiglio Federale, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante lettera raccomandata o come previsto dall'art. 39 dello statuto, almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, a tutte le Compagnie in regola con l'affiliazione e contenente l'ordine del giorno.



- b) Entro 15 giorni dalla data fissata per l'Assemblea la Segreteria Generale provvederà ad inviare a tutte le Compagnie di cui al precedente comma:
 - 1) Eventuali variazioni nell'Ordine del Giorno.
 - 2) La relazione del Presidente.
 - 3) Il Bilancio consuntivo.
 - 4) Il Bilancio preventivo.
 - 5) L'elenco delle Compagnie aventi diritto al voto con i rispettivi voti attribuiti.
- c) In caso di Assemblea elettiva, alle Compagnie viene inviato, in aggiunta a quanto indicato al comma precedente:
 - 1) Il programma dei candidati alla Presidenza.
 - 2) L'elenco dei candidati per l'elezione di Organi Federali.
- d) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se risulteranno presenti, all'ora stabilita, i Rappresentanti di Compagnia ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto Federale. Il Segretario Generale ha il compito di verificare l'identità e la qualifica dei Rappresentanti tramite la tessera federale e raccogliere e verificare eventuali deleghe.
- e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica della Federazione, coadiuvato da uno dei due Vice Presidente, dal Segretario Generale e da sei Scrutatori nominati all'uopo dal Presidente. Segretario dell'Assemblea ed incaricato di redigere il verbale è il Segretario Generale.
- f) Il Presidente dirige le discussioni, ha illimitata autorità su ogni questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Un Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Art. 28 - Rappresentanza in Assemblea

- a) Ai sensi degli Art. 13 e 14 dello Statuto Federale hanno diritto di partecipazione e di parola all'Assemblea i rappresentanti delle Compagnie aventi diritto di voto e tutti gli Organi Federali.
- b) Le Compagnie vengono rappresentate in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o da un Socio maggiorenne della Compagnia delegato dal Presidente stesso purché risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso.
- c) In caso di impedimento, una Compagnia può delegare un'altra Compagnia a rappresentarla. Una Compagnia può rappresentare per delega al massimo altre due Compagnie.
- d) Ogni Rappresentante deve presentarsi personalmente, per la verifica del diritto di voto, con la tessera federale ed eventuali deleghe, apponendo una firma sull'apposito registro.
- e) Ad avvenuta registrazione di una delega non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.
- f) Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea coloro che ricoprono cariche onorifiche o persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse comune.



Art. 29 - Votazioni in Assemblea

- a) Hanno diritto al voto in Assemblea le Compagnie che si siano messe in regola con i requisiti richiesti dall'Art. 3 dello Statuto Federale entro i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea.
- b) Ogni Rappresentante ha diritto a un voto ogni 10 tesserati che rappresenta (l'ultima decina di tesserati rappresenta un voto anche se non intera).
- c) Durante le Assemblee le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto.
- d) Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione delle cariche federali.
- e) In tutte le votazioni per appello nominale o per alzata di mano i Rappresentanti si avvalgono dei voti di cui dispongono, in modo inscindibile.
- f) Le votazioni per l'elezione degli Organi Federali devono avvenire tramite schede di voto, appositamente preparate e vidimate dal Segretario Generale. Su ogni scheda, una per ogni Organo Federale, sono indicati tutti candidati i cui nominativi siano pervenuti secondo i termini. Ogni Rappresentante riceverà, all'atto della registrazione della presenza, tante schede quanti sono i voti a cui ha diritto e potrà esprimerli apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto. Ogni scheda dovrà riportare una sola preferenza. Schede con più preferenze, altri segni o di incerta lettura saranno annullate dagli scrutatori.

Art. 30 - Ordine del Giorno e suo svolgimento

- a) Al Consiglio Federale è affidata la compilazione dell'Ordine del Giorno da presentare all'Assemblea e da inviare alle Compagnie affiliate con la lettera di convocazione. Se le Compagnie desiderano inserire argomenti all'Ordine del Giorno devono far pervenire il testo al Segretario Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- b) Coloro che, avendo diritto di parola all'Assemblea, intendono intervenire su uno o più argomenti dell'Ordine del Giorno dovranno iscriversi sull'apposito registro degli interventi tenuto dalla Presidenza dell'Assemblea non oltre il termine della discussione del relativo punto dell'Ordine del Giorno.
- c) Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di stabilire la durata massima degli interventi.
- d) Coloro che, preventivamente autorizzati, prendono la parola, possono presentare mozioni da porre in votazione, sia a titolo personale che a nome di altri rappresentanti di Compagnia.
- e) Il Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui decida di prenderle in considerazione, stabilisce la precedenza delle mozioni da porre in votazione, dichiarando la decadenza di quelle superate attraverso precedenti discussioni o provvedendo ad unificare quelle di contenuto simile. Le mozioni possono essere ritirate prima della votazione e/o trasformate in raccomandazioni con l'assenso delle parti.



Art. 31 - Candidatura ed elezione degli Organi Federali

- a) La candidatura e l'elezione degli Organi Federali saranno ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Federale.
- b) I Comitati Regionali, tramite Assemblee Regionali, dovranno nominare i propri candidati, appartenenti a Compagnie di competenza territoriale. Ogni Comitato Regionale potrà presentare un candidato per la carica di Presidente Federale, uno per la carica di Revisore dei Conti, uno per la carica di Proboviro e sei candidati per la carica di Consigliere Federale.
- c) Le candidature degli Organi Federali ed il programma dei candidati alla Presidenza devono pervenire al Segretario Generale 30 giorni prima dalla data dell'Assemblea.
- d) Il Segretario Generale invierà a tutte le Compagnie, entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea, i programmi, le candidature e quant'altro indicato all'Art. 27 del presente Regolamento Organico.
- e) Tutte le elezioni delle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta.
- f) Accederanno alle cariche coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- g) Nel Consiglio Federale non possono essere eletti più di tre membri appartenenti a Compagnie dello stesso Comitato Regionale, a meno che non si raggiunga il numero di membri necessari. Saranno esclusi gli eletti eccedenti, all'interno di uno stesso Comitato Regionale, con il minore numero di voti, anche se avranno un numero di preferenze maggiore degli eletti di altri Comitati Regionali.
- h) Nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri non possono essere eletti più di due membri appartenenti a Compagnie dello stesso Comitato Regionale. In tal caso si procede come al comma precedente.
- i) Per i candidati che avranno ottenuto un numero pari di voti l'Assemblea procederà ad una votazione di ballottaggio.

Art. 32 - Verbale dell'Assemblea

Il Verbale dell'Assemblea, redatto entro 30 giorni a cura del Segretario Generale, sarà custodito presso gli archivi federali. Delle principali decisioni sarà data notizia con comunicato ufficiale.

Capitolo IV - Gli Organi Federali



Art. 33 - Il Presidente

- a) Ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Federale, il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale; alla sua elezione si procede secondo le norme statutarie.
- b) Per la candidatura alla carica di Presidente sono necessari cinque anni di appartenenza alla FIARC. La carica dura tre anni.
- c) Le sue competenze sono stabilite dall'Art. 18 dello Statuto Federale.
- d) Ogni anno presenta all'Assemblea Nazionale una relazione, preventivamente con cordata con il Consiglio Federale, sull'andamento delle attività della Federazione e sui programmi futuri.
- e) Al momento della cessazione della carica il Presidente uscente o, in caso di suo grave impedimento, un Vice Presidente, dovrà dare le consegne degli atti amministrativi e di ogni bene della Federazione al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, alla presenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che controfirmeranno i verbali di consegna.

Art. 34 - Il Consiglio Federale

- a) Ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale; alla sua elezione si procede secondo le norme statutarie.
- b) Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 9 Consiglieri.
- c) Per la candidatura alla carica di Consigliere sono necessari tre anni di appartenenza alla FIARC. La carica dura tre anni.
- d) Le sue competenze sono stabilite dall'Art. 19 dello Statuto Federale.
- e) Gli incarichi specifici in seno al Consiglio Federale vengono decisi dal Consiglio stesso. Nel corso della prima riunione il Presidente nomina tra i membri del Consiglio due Vice Presidenti, primo e secondo, destinati a sostituirlo in caso di impedimento temporaneo, ed il Segretario Generale.
- f) Il Consiglio Federale si riunisce almeno sei volte all'anno ed è fatto obbligo di presenza a tutti i membri.
- g) Il Consiglio Federale è convocato con comunicazione scritta su richiesta del Presidente o da almeno cinque Consiglieri, con almeno dieci giorni di preavviso.
- h) Le riunioni del Consiglio Federale sono regolarmente costituite con la presenza di almeno cinque Consiglieri e del Presidente o un Vice Presidente.
- i) La data e la località di ogni riunione sono fissate dal Presidente. Il Segretario Generale deve tenere un verbale delle riunioni che viene conservato negli archivi federali. Delle principali decisioni prese viene data notizia con comunicato ufficiale.
- j) Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce.
- k) Qualsiasi modifica al Regolamento Organico ed al Regolamento Sportivo deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Federale.



- l) Dopo la quarta assenza, anche non consecutiva, nell'arco di uno stesso anno Federale, il membro decade automaticamente dai suoi incarichi e dalla appartenenza al Consiglio Federale; deroghe a tale norma potranno essere prese in considerazione dal Consiglio Federale stesso in caso di gravi motivi di salute o di inderogabili impegni professionali.
- m) In caso di gravi motivi di ordine etico e morale un membro del Consiglio Federale può venire temporaneamente sospeso dai suoi incarichi, senza per questo decadere dalla carica federale. Eventuali mansioni lasciate vacanti verranno espletate dall'Esecutivo.
- n) In caso di dimissioni da parte di un membro, queste verranno vagliate dal Consiglio Federale che si riserva la facoltà di accoglierle o di respingerle rendendole o meno pubbliche. Il dimissionario rimane comunque responsabile di eventuali impegni od incarichi che egli si sia assunto ufficialmente, verso la Federazione o verso terzi, sino ad esaurimento degli stessi od al suo sollevamento. Eventuali mansioni lasciate vacanti verranno espletate dall'Esecutivo.
- o) Se necessita la sostituzione di uno o più membri in carica, accederanno al Consiglio Federale coloro che nella precedente Assemblea elettiva avevano rag giunto il più alto numero di voti tra i candidati non eletti, secondo quanto disposto dall'Art. 16 dello Statuto Federale.
- p) Il nuovo membro rimarrà in carica fino allo scadere della carica del membro che ha sostituito. L'elezione del Presidente e del Consiglio Federale dovrà comunque avvenire sempre contemporaneamente, ad un'unica scadenza.

Art. 35 - L'Esecutivo

- a) Ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto, l'Esecutivo è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale.
- b) L'Esecutivo viene convocato in modo informale dal Presidente ogni qualvolta sia necessario ed ha il compito di provvedere al disbrigo dell'ordinaria amministrazione e può assumere, nei casi urgenti, provvedimenti in luogo del Consiglio Federale, salvo ratifica del suo operato da ottenersi alla prima riunione del Consiglio stesso.
- c) Le deliberazioni dell'Esecutivo, da assumersi a maggioranza assoluta, sono valide quando sono presenti almeno tre suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del primo Vice Presidente.
- d) L'Esecutivo si fa carico di mansioni o compiti lasciati vacanti in seguito a dimissioni o sospensioni di membri del Consiglio Federale.
- e) L'Esecutivo ha il compito di coadiuvare le varie Commissioni.
- f) Il Segretario Generale tiene un verbale di tutte le riunioni.

Art. 36 - Il Segretario Generale

- a) Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto, il Segretario Generale è il responsabile della Segreteria Generale e ne garantisce il funzionamento e l'efficienza.



- b) La Segreteria Generale deve dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali e gestisce l'amministrazione finanziaria sotto la responsabilità del Presidente.
- c) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e fa parte dell'Esecutivo, redige i verbali di tutte le riunioni dello stesso, nonché delle riunioni del Consiglio Federale, dell'Assemblea Nazionale e della Consulta Nazionale.
- d) Ha altresì il diritto di intervento e di parola a tutte le riunioni degli Organi Federali, degli Organi Regionali e delle Commissioni.

Art. 37 - Il Collegio dei Proviviri

Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto, il Collegio dei Proviviri è l'organo di giustizia competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Esso è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto da tre membri effettivi più tre membri supplenti e dura in carica per tre anni.

Il Collegio dei Proviviri decide inappellabilmente, applicando lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia e gli altri Regolamenti Federali, su qualsiasi questione di diritto Federale strettamente connessa a:

- a) Applicazione dello Statuto.
- b) Applicazione dei Regolamenti.
- c) Questione sorte tra federati e Organi Federali.
- d) Questioni sorte tra Compagnie e Organi Federali.
- e) Impugnabilità delle deliberazioni Assembleari in genere.

Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il proprio Presidente. I Proviviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche per corrispondenza od utilizzando strumenti informatici.

In nessun caso il Collegio dei Proviviri potrà risolvere dispute tra singoli arcieri, Compagnie ed in genere questioni in cui non sia parte almeno un Organo Federale o un funzionario Federale.

Esaminata la questione ed emesso il verdetto, questo verrà prodotto, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Federale che emanerà la delibera e ne farà nota alle parti perché ne prendano atto inappellabile.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale.

Art. 38 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea Nazionale. Ha il compito di verificare l'esattezza del bilancio annuale e la sua corrispondenza alle scritture contabili, nonché di certificarne la regolarità. La durata della carica è di tre anni.

Esso controlla inoltre che ogni atto del Consiglio Federale avente contenuto patrimoniale sia compatibile con i poteri di cui il Consiglio stesso dispone.



La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà accompagnare il Bilancio Annuale della Federazione e ne costituirà parte integrante essenziale insieme agli altri allegati.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica in organi della Federazione o con la Presidenza di Compagnia.

Art. 39 - Le Commissioni Federali

- a) Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, il Consiglio Federale ha facoltà di istituire le Commissioni che ritenga necessarie per particolari finalità. Di ogni Commissione il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e ne nomina un coordinatore scelto tra i componenti la Commissione stessa.
- b) I Consiglieri Federali sono tenuti alla partecipazione ad almeno una Commissione Federale, in qualità di responsabile o di membro. In caso di inadempienza il Consigliere decade dalla carica di Consigliere per inattività.
- c) L'ingresso di nuovi membri in Commissioni già esistenti viene vagliato dal Consiglio Federale, su indicazione del responsabile della Commissione stessa.
- d) La costituzione di una nuova Commissione Federale viene vagliata dal Consiglio Federale che, vista la necessità, gli scopi ed il programma, può nominare un responsabile che ne costituisca l'organico da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.
- e) I responsabili delle Commissioni sono tenuti a presentare trimestralmente una relazione al Consiglio Federale.
- f) Una Commissione può essere sciolta dal Consiglio Federale in caso di evidente inutilità.
- g) Il Consiglio Federale, in caso di evidente inefficienza, può rimuovere dall'incarico un responsabile o un membro di una Commissione.
- h) E' obbligatoria l'istituzione delle seguenti Commissioni Federali:
 - 1) **Commissione Istruzione.** Ha il compito di gestire l'Albo degli Istruttori Federali, proporre al Consiglio Federale le nomine (per titolo o per esame) dei Responsabili Regionali di cui al Regolamento Istruttori Federali, organizzare esami e corsi di aggiornamento ed adempiere a quanto indicato nel Regolamento Istruttori Federali. Deve fornire un indirizzo didattico federale indicando i testi ed i manuali tecnici a cui le scuole di tiro devono attenersi.
 - 2) **Commissione Tecnica.** Ha il compito di gestire gli Albi dei Capicaccia e dei Capisquadra, proporre al Consiglio Federale le nomine (per titolo o per esame) dei Responsabili Regionali di cui al Regolamento Capicaccia e Capisquadra, organizzare esami e corsi di aggiornamento. Ha inoltre il compito di adempiere a quanto indicato nel Regolamento Tecnico in merito alle omologazioni di bersagli e quant'altro tecnicamente necessario alle attività sportive federali.



Art. 40 - La Commissione Nazionale Regolamenti

- 1) Ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto, la Commissione Nazionale Regolamenti è l'Organo Federale preposto alla stesura dei Regolamenti Sportivi.
- 2) La Commissione Nazionale Regolamenti è composta da quattro membri nominati dal Consiglio Federale e dal Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale.
- 3) Il Consiglio Federale procede alla nomina della Commissione Nazionale Regolamenti nel corso della sua prima riunione e comunque entro 90 giorni dalla data della sua elezione. La decadenza del Consiglio Federale comporta l'automatico scioglimento della Commissione.
- 4) La Commissione è presieduta da un Presidente scelto tra i membri nominati dal Consiglio Federale che avrà il compito di convocare e presiedere le riunioni. Un Segretario, nominato all'interno della Commissione stessa, avrà il compito di verbalizzare le riunioni ed inviare il documento alla Segreteria Generale, entro i 15 giorni successivi alla riunione.
- 5) La Commissione è convocata con comunicazione scritta del Presidente con almeno quindici giorni di preavviso.
- 6) Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e del Presidente della Commissione o di un suo delegato.
- 7) La data e la località di ogni riunione sono fissate dal Presidente.
- 8) La Commissione analizza le proposte di modifica dei Regolamenti Sportivi ed elabora un documento da sottoporre al Consiglio Federale.
- 9) La Commissione si riunirà con la periodicità necessaria per analizzare le proposte pervenute:
 - dal Consiglio Federale;
 - dalla Commissione Tecnica Nazionale;
 - dalle Commissioni Regionali Regolamenti.
- 10) Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11) È consentito lo svolgimento di riunioni in forma telematica, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate in termini di convocazione, presenza e modalità di voto.
- 12) Nel caso in cui il Consiglio Federale riscontrasse contrasti con le finalità federali, lo Statuto o i Regolamenti Federali, il documento verrà rimandato alla Commissione Nazionale Regolamenti per la revisione.
- 13) La delibera definitiva dei Regolamenti Sportivi spetta in ogni caso al Consiglio Federale, che si dovrà pronunciare non oltre i sessanta giorni dal ricevimento delle proposte della Commissione Nazionale Regolamenti.

Art. 41 - I Comitati Regionali

Ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto, per ogni Regione o gruppo di Regioni viene eletto un Comitato Regionale che opera secondo le seguenti modalità:



a) Costituzione e finalità

- 1) Il Comitato Regionale è un Organo Federale, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto Federale e rappresenta la Federazione nella regione di competenza.
- 2) In una regione viene costituito un Comitato Regionale, previa delibera del Consiglio Federale, se vi sono almeno tre Compagnie affiliate alla FIARC. Più regioni possono associarsi, previa delibera del Consiglio Federale, per costituire un unico Comitato Regionale.
- 3) I Comitati Regionali devono contribuire al perseguimento degli scopi della Federazione di cui all'Art. 1 dello Statuto Federale.
- 4) I Comitati Regionali devono cooperare con la Federazione per il rispetto, da parte delle Compagnie, dei doveri di cui all'Art. 4 dello Statuto Federale.
- 5) Le Compagnie nella cui regione non è costituito un Comitato Regionale dovranno fare riferimento al Comitato Regionale delegato a rappresentarle dal Consiglio Federale o, in mancanza di delega, al Consiglio Federale stesso.
- 6) Ogni regione o gruppo di regioni deve eleggere democraticamente un Presidente, che presiede un Comitato Regionale composto da 4 a 7 Consiglieri. Le cariche di Vice Presidente Tesoriere e Segretario sono definite dal Comitato stesso tra i Consiglieri. Tutte le cariche hanno scadenza triennale.
- 7) Il Comitato Regionale ha il potere, in caso di inefficienza di uno dei Consiglieri nei compiti assegnatigli, di dimissionarlo con il consenso della maggioranza assoluta (50% più uno) dei membri del Comitato Regionale.
- 8) Nel Comitato Regionale non è ammessa la presenza di più di due membri appartenenti alla stessa Compagnia. Ogni Comitato Regionale deve essere rappresentato da almeno tre Compagnie.
- 9) Il Comitato Regionale si riunisce quante volte ritenuto necessario per assicurare la continuità della gestione delle materie regionali, ma comunque non meno di tre volte l'anno. Delle riunioni deve essere tenuto un verbale a cura del Segretario che lo invierà al Consiglio Federale entro 30 giorni. A tutte le riunioni hanno diritto di parola i membri del Consiglio Federale eventualmente intervenuti e, su invito del Presidente Regionale, persone competenti su argomenti specifici.
- 10) Le riunioni del Comitato Regionale sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
- 11) Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente che lo sostituisce.
- 12) Il Consiglio Federale può indire con preavviso di 15 giorni la riunione del Comitato Regionale.
- 13) Le nuove Compagnie che richiedono l'affiliazione alla Federazione dovranno avere il Nulla Osta del Comitato Regionale di competenza, secondo le modalità stabilite dall'Art. 6 del presente Regolamento Organico.



- 14) Il Comitato Regionale potrà rilasciare anche i Nulla Osta necessari per quanto indicato agli Art. 8 e 16 del presente Regolamento Organico.
 - 15) Il Comitato Regionale deve compilare il calendario del Campionato Regionale e delle manifestazioni da esso gestite. Le compagnie possono chiedere di organizzare gare di campionato regionale in un sito posto nel territorio di competenza di un Comitato Regionale immediatamente confinante, a condizione che quest'ultimo abbia preventivamente espresso il proprio assenso; in questo caso, il Comitato Regionale non potrà assegnare la gara nella stessa data in cui è prevista una gara di calendario del Comitato Regionale che ha competenza sul territorio indicato. Il calendario deve essere comunicato per tempo a tutte le Compagnie della regione ed al Consiglio Federale affinché venga diffuso dagli organi di comunicazione federali. Deve inoltre rispondere a quanto indicato nel Regolamento Tecnico.
 - 16) Le regioni che, non potendo formare un Comitato Regionale, vogliono partecipare al Campionato Regionale di un'altra regione, devono avere l'autorizzazione del Comitato Regionale interessato, che ne dà comunicazione alla Federazione.
 - 17) Il Comitato Regionale deve essere parte attiva nel promuovere gare e scuole di tiro con l'arco per divulgare il tiro di simulazione venatoria con l'arco. Deve quindi collaborare alle varie iniziative Federali come corsi per Istruttori, Capi-caccia, Capisquadra, Master, ecc.
 - 18) Il Consiglio Federale gestisce, in accordo con il Comitato Regionale, tutte le manifestazioni di interesse nazionale che hanno luogo nella regione di competenza.
 - 19) Il Comitato Regionale organizza in proprio corsi ed esami per Istruttori, Capi-caccia e Capisquadra, secondo i Regolamenti Federali.
 - 20) Il Comitato Regionale ha facoltà di istituire, in aggiunta a quanto indicato al successivo punto f), le Commissioni che ritenga necessarie per particolari finalità. Il Comitato Regionale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e nomina un coordinatore scelto tra i componenti la Commissione stessa. Di tutte le riunioni delle Commissioni facoltative deve essere redatto un verbale, che deve essere sollecitamente inoltrato alla Segreteria del Comitato Regionale affinché ne valuti i contenuti.
 - 21) Qualsiasi azione promossa dal Comitato Regionale che coinvolga l'immagine o il nome della FIARC deve essere approvata dal Consiglio Federale.
- b) Presidente Regionale.
- 1) Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi ma non negoziali la FIARC nel territorio di competenza.
 - 2) Provvede alla convocazione dell'Assemblea Regionale alla quale presenta una relazione gestionale.
 - 3) Provvede alla convocazione, anche in modo informale del Comitato Regionale.



- 4) Presiede il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale e provvede a dare esecuzione delle delibere regionali.
 - 5) Partecipa, in rappresentanza del Comitato Regionale, alle riunioni della Consulta Nazionale. In caso di suo temporaneo impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
- c) Vice Presidente Regionale.
- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento per gli articoli di cui sopra.
- d) Segretario Regionale.
- 1) Il Segretario ha il compito di preparare le convocazioni e l'ordine del giorno delle Assemblee Regionali e delle riunioni del Comitato Regionale, raccogliendo tutte le richieste delle Compagnie per l'Assemblea Regionale e dei Consiglieri Regionali per quanto riguarda le riunioni del Comitato Regionale.
 - 2) Riceve la corrispondenza del Comitato Regionale e la distribuisce a tutti i membri dello stesso.
 - 3) Tiene in via ordinaria i contatti con le Compagnie della Regione e redige e distribuisce l'elenco dei Consiglieri del Comitato Regionale, con relativi recapiti telefonici, di posta ordinaria e di posta elettronica, previo espresso consenso dei Consiglieri stessi su apposita modulistica federale.
 - 4) Redige i verbali dell'Assemblea Regionale, delle riunioni del Comitato Regionale, e le sue Delibere e, previa approvazione del Comitato Regionale, ne cura la distribuzione.
 - 5) Tiene ed aggiorna l'archivio del Comitato Regionale con i verbali del Comitato, le sue delibere, i verbali delle Assemblee Regionali, quelli delle Commissioni, i verbali della Consulta Nazionale e tutte le delibere e comunicazioni emanate dal Consiglio Federale.
 - 6) Elabora, a livello regionale, le statistiche dei soci, delle Compagnie, dei Caposquadra, dei Capicaccia e degli Istruttori, e ne distribuisce le sintesi al Comitato Regionale, ai Responsabili Tecnici Regionali e ai Responsabili Regionali Istruzione, per permettere l'adozione di correttivi ad eventuali situazioni anomale riscontrate e l'impostazione di una corretta politica di sviluppo nella Regione.
 - 7) Riceve le richieste delle Compagnie per quanto riguarda le gare Regionali, l'iscrizione agli esami di Caposquadra, Capicaccia ed ai corsi Istruttore Regionale, che quindi invia ai responsabili interessati. Invia a tutte le Compagnie della regione ed anche ad altre Compagnie, secondo quanto con cordato dal Comitato Regionale, i calendari delle gare regionali.
- e) Il Tesoriere.
- 1) Il Tesoriere ha il compito di conservare e gestire i fondi del Comitato Regionale.



- 2) Deve elaborare il rendiconto, almeno quadrimestralmente, dello stato finanziario dei fondi del Comitato Regionale e dello stato dei beni da esso gestiti.
- 3) Deve esigere le eventuali quote dovute dalle Compagnie, secondo la normativa del Comitato Regionale, dandone regolare ricevuta per quietanza. Deve inoltre esigere le quote di provenienza Federale.
- 4) Deve acquisire i moduli di rimborso spese dei Capicaccia che hanno prestato servizio e provvedere al pagamento degli stessi.
- 5) Deve raccogliere e conservare tutti i giustificativi di spesa del Comitato Regionale.
- 6) Deve presentare all'Assemblea Regionale il rendiconto finanziario dell'anno e le previsioni per l'anno a venire.
- 7) Deve inviare alla Segreteria Nazionale, nei tempi stabiliti, il rendiconto della gestione del Comitato Regionale su modello federale.

f) *Abrogato.*

g) Commissione Regionale Regolamenti.

- 1) La Commissione Regionale Regolamenti è composta dal Responsabile Tecnico Regionale, dal Presidente del CR e da tre Arcieri nominati dal Comitato Regionale.
- 2) La nomina della Commissione avverrà nel corso della prima riunione del Comitato regionale, e comunque entro 90 giorni dalla sua elezione.
- 3) Il Presidente del Comitato Regionale presiede la Commissione.
- 4) Le Commissioni Regionali dovranno analizzare le problematiche inerenti il Regolamento Sportivo e le richieste provenienti dalla propria regione man mano che si presentano, da inoltrare sotto forma di proposta alla Commissione Nazionale Regolamenti.
- 5) La decadenza, per qualsiasi ragione, del Comitato Regionale comporta l'automatico scioglimento della Commissione Regionale Regolamenti.

h) Assemblea Regionale.

- 1) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Compagnie di una regione o più se accorpate. Essa si riunisce in sede ordinaria su convocazione del Presidente Regionale:
 - a) Entro il 30 novembre di ogni anno.
 - b) Su invito del Consiglio Federale.
 - c) Su invito del Comitato Regionale.
 - d) Su richiesta di almeno un terzo delle Compagnie aventi diritto al voto della stessa regione o gruppo di regioni.
- 2) La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata o come previsto dall'art. 39 dello statuto alle singole Compagnie almeno 30 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea. Essa deve contenere: giorno, ora e luogo della



riunione, ordine del giorno; giorno, ora e luogo della seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata per conoscenza anche al Consiglio Federale.

- 3) L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti validi e almeno un terzo delle Compagnie federate nella regione o regioni accorpate; in seconda convocazione è valida in presenza di almeno il 40% dei voti validi e di almeno un terzo dei rappresentanti delle Compagnie federate nella regione o regioni accorpate.
 - 4) L'Assemblea Ordinaria è competente per:
 - a) Approvare la relazione del Presidente.
 - b) Approvare il consuntivo finanziario/gestionale.
 - c) Approvare il preventivo finanziario/gestionale.
 - d) Eleggere il Presidente Regionale.
 - e) Eleggere i Consiglieri Regionali.
 - f) Eleggere i membri della Commissione Regionale Regolamenti.
 - g) Eleggere i candidati alle Cariche Federali.
 - h) Discutere e deliberare sulle problematiche regionali.
 - 5) All'Assemblea possono intervenire, su esplicito invito del Presidente Regionale, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse regionale.
 - 6) Dell'Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario Regionale entro 30 giorni ed inviato alle Compagnie della Regione. Al Consiglio Federale deve essere inviato il verbale ed una copia del registro presenze.
 - 7) Le Compagnie vengono rappresentate in Assemblea Regionale dal proprio Presidente o da un socio maggiorenne della Compagnia delegato dal Presidente stesso purché risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso.
 - 8) In caso di impedimento una Compagnia può delegare un'altra Compagnia a rappresentarla. Una Compagnia può avere solamente una delega.
 - 9) Ad avvenuta registrazione di una delega non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.
 - 10) Ogni Rappresentante deve presentarsi personalmente, per la verifica del diritto di voto, con la tessera federale ed eventuali deleghe, apponendo una firma sull'apposito registro.
 - 11) Oltre ai rappresentanti delle Compagnie, hanno diritto di parola tutti i membri del Comitato Regionale e del Consiglio Federale.
- i) Votazioni.
- 1) Hanno diritto al voto in Assemblea le Compagnie di una regione o regioni accorpate, che si siano messe in regola con i requisiti richiesti dall'Art. 3 dello Statuto Federale entro i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea.



- 2) Ogni Rappresentante ha diritto a un voto ogni 10 tesserati che rappresenta (l'ultima decina di tesserati rappresenta un voto anche se non intera).
 - 3) Durante le Assemblee le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto. Vengono nominati all'uopo dal Presidente tre scrutatori addetti al controllo dei voti e delle schede.
 - 4) Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione delle Cariche Regionali.
 - 5) Le decisioni in Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
 - 6) In tutte le votazioni per appello nominale o per alzata di mano i Rappresentanti si avvalgono dei voti di cui dispongono, in modo inscindibile.
 - 7) Le votazioni per l'elezione degli Organi Regionali devono avvenire tramite schede di voto, appositamente preparate e vidimate dal Segretario del Comitato Regionale. Su ogni scheda, una per ogni Organo Regionale (Presidente, Consigliere, Commissione Regionale Regolamenti), sono indicati tutti candidati i cui nominativi siano pervenuti secondo i termini. Ogni Rappresentante riceverà, all'atto della registrazione della presenza, tante schede quanti sono i voti a cui ha diritto e potrà esprimerli apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto. Ogni scheda dovrà riportare una sola preferenza. Schede con più preferenze, altri segni o di incerta lettura saranno annullate dagli scrutatori.
 - 8) Per i candidati alle Cariche Federali viene richiesta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il voto può essere palese, a discrezione del Presidente. In caso di soprannumero delle candidature, si può procedere per voto segreto.
- j) Ordine del Giorno.
- 1) Al Comitato Regionale è affidata la compilazione dell'Ordine del Giorno da presentare all'Assemblea e da inviare alle Compagnie e al Consiglio Federale con la lettera di convocazione. Se le Compagnie desiderano inserire argomenti nell'Ordine del Giorno devono far pervenire la richiesta al Comitato Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
 - 2) Se l'assemblea è convocata dal Consiglio Federale, la compilazione dell'Ordine del Giorno è a cura del Consiglio Federale stesso.
- k) Candidature.
- 1) Tutti i federati maggiorenni, della regione o regioni accorpate, con almeno due anni di appartenenza alla Federazione, possono essere eletti.
 - 2) Le candidature agli Organi Regionali e agli Organi Federali devono pervenire al Comitato Regionale 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
 - 3) In caso di candidature insufficienti, il Presidente Regionale consente la presentazione delle candidature mancanti prima dell'inizio della votazione.
 - 4) Accedono alle cariche coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



- 5) Per i candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti, l'Assemblea procede ad una votazione di ballottaggio.
- l) Decadenza del Comitato Regionale e Gestione.
- 1) In caso di dimissioni o impedimento del Presidente dovrà, entro 15 giorni, essere convocata l'Assemblea Regionale, con le modalità di cui al presente articolo, per permettere l'elezione del nuovo Presidente.
 - 2) Se necessita la sostituzione di uno o più Consiglieri, accederanno alla carica coloro che nella precedente Assemblea elettiva avevano raggiunto il più alto numero di voti tra i candidati non eletti.
 - 3) Il nuovo membro rimarrà in carica fino allo scadere della carica del membro che ha sostituito. L'elezione del Presidente e del Comitato Regionale dovrà comunque avvenire sempre contemporaneamente, ad un'unica scadenza.
 - 4) Nel caso in cui i membri del Comitato Regionale, per dimissioni contemporanee o altro, scendano al di sotto del numero minimo legale nel corso dell'esercizio, il Comitato Regionale decade. Le sue funzioni vengono assunte dal Consiglio Federale che, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea Regionale, con le modalità di cui al presente articolo, per permettere l'elezione del nuovo Comitato Regionale.
 - 5) Nel caso in cui il Consiglio Federale riscontri un'assoluta inefficienza di un Comitato Regionale, quest'ultimo decade. Le sue funzioni vengono assunte dal Consiglio Federale che, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea Regionale con le modalità di cui al presente articolo, per permettere l'elezione del nuovo Comitato Regionale.
 - 6) La gestione economico/finanziaria di ogni regione o regioni accorpate inizia il 1 novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
 - 7) Il Comitato Regionale deve gestire un proprio fondo al fine di rendersi autonomo per quanto riguarda le premiazioni del Campionato Regionale, le spese di segretariato e tutto ciò che riguarda esclusivamente la regione rappresentata.
 - 8) Il contributo Federale ai Comitati Regionali viene deliberato dal Consiglio Federale. L'eventuale sistema di finanziamento aggiuntivo proveniente dalle Compagnie viene deciso da ogni Comitato Regionale in base alle esigenze della regione stessa.
 - 9) Entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea Regionale, compilato secondo le indicazioni fornite dalla Federazione, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale per inserirlo nel bilancio Federale.
 - 10) Su qualsiasi questione o contesa generale o regionale il Consiglio Federale è sovrano al Comitato Regionale.
 - 11) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si fa rimando allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Federali.



Art. 42 - La Consulta Nazionale

- a) Ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto, la Consulta Nazionale è costituita dal residente Federale, dal Consiglio Federale e dai Presidenti o Vice Presidenti dei Comitati Regionali. Essa si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente Federale ed è da esso presieduta o, in sua assenza, da un Vice Presidente Federale.
- b) La convocazione, indirizzata ai Comitati Regionali, deve avvenire con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata. Essa deve contenere: giorno, ora e luogo della riunione, ordine del giorno, giorno ora e luogo della seconda convocazione.
- c) La riunione in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti il Presidente o un Vice Presidente Federale, almeno cinque Consiglieri Federali e almeno due terzi dei Comitati Regionali.
- d) In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora alla prima, la riunione è validamente costituita quando siano presenti il Presidente o un Vice Presidente Federale, almeno tre Consiglieri Federali e almeno la metà più uno dei Comitati Regionali.
- e) La riunione è presieduta dal Presidente Federale o da uno dei due Vice Presidenti. Segretario della riunione ed incaricato di redigere il verbale è il Segretario Generale.
- f) Il Presidente Federale dirige le discussioni, ha illimitata autorità su ogni questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano la riunione.

Art. 43 - Rimborso delle spese

- a) Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite.
- b) Organi Nazionali. Il Presidente, i membri del Consiglio Federale, della Consulta Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Nazionale Regolamenti, del Collegio dei Probiviri e dell'Albo degli Istruttori possono richiedere alla Segreteria Generale un rimborso delle spese di trasferta sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate.
- c) Organi Regionali. I Presidenti Regionali e i membri dei Comitati Regionali possono richiedere alla Segreteria del Comitato Regionale di competenza un rimborso delle spese di trasferta sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate.
- d) Albo dei Capicaccia. La gestione finanziaria dei Capicaccia è a carico della Segreteria Generale; tuttavia essi potranno richiedere un rimborso delle spese di trasferta sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate, direttamente al Comitato Regionale di competenza. Il Comitato Regionale dovrà, secondo le modalità definite dal Consiglio Federale, trasmettere la documentazione alla Segreteria Generale per il rimborso da esso anticipato.
- e) Modalità di rimborso. La richiesta di rimborso dovrà pervenire entro 30 giorni dall'evento, pena la nullità della richiesta, su modulistica federale, allegando la dovuta documentazione. Saranno rimborsate le trasferte al di fuori della Provincia



di residenza, giustificate dalle ricevute per il vitto, l'alloggio e i mezzi di trasporto. Quando si utilizza un proprio mezzo di trasporto, viene rimborsato il chilometraggio di andata e ritorno secondo la tariffa definita dal Consiglio Federale. Nel caso si compiano trasferte con un mezzo di trasporto su cui viaggiano più persone aventi diritto al rimborso, il chilometraggio sarà riconosciuto esclusivamente ad una sola di esse.









FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiacr.it